

SCRITTURA PRIVATA

Costituzione di una Associazione Culturale Denominata 38° Parallelo

---00O00---

L'anno Duemiladiciotto il giorno 05 del Mese di Maggio, in Marsala nel Corso Giovanni Amendola n° 62, sede della costituenda associazione.

SONO PRESENTI

I SIGNORI;

- PRODE GIUSEPPE, nato ad Alcamo il 26/09/1965 e residente a Roma, nella via Sestio Calvino n.199, C.F.: PRDGPP65P26A176j;
- 2. <u>ADAMO SALVATORE</u> nato a Marsala il 2 nov 1963 ivi residente in c.da Fontanelle 228/b int.2 CF DMA SVT 63 S 02 E974 N;
- 3. <u>LIPARI TIZIANA</u>, nata a Castelvetrano il 21/01/1967 e residente a Marsala in via Punica N. 3, C.F: LPRTZN67A61C286L;
- 4. <u>D'ORAZIO INES</u>, nata ad Erice il 13/06/1984 ed residente a Marsala, nella via Roma n.62, C.F.: DRZNSI84H53D423X;

TUTTI CITTADINI ITALIANI

Essi riuniti in assemblea, in forza di questa privata scrittura, dichiarano di costituire tra di loro un'associazione culturale denominata "38° Parallelo". L'associazione non ha scopo di lucro; è regolata dalle norme dello statuto che alla presente si allega sotto la lettera "A" diventandone parte integrante e sostanziale. L'associazione avrà la durata di anni dieci da oggi, ma potrà essere prorogata di altro anno alla scadenza e così di anno in anno con semplice delibera

L'associazione è del tutto estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea soci:
- Il consiglio direttivo

dell'assemblea ordinaria dei soci.

- Gli altri organi previsti dallo statuto se costituiti.

Il consiglio direttivo è composto da tre membri e precisamente da un Presidente, dal Vice-Presidente, da un consigliere. Essi

durano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.

A far parte del primo consiglio direttivo vengono eletti i Soci:

GIUSEPPE PRODE PRESIDENTE

SALVATORE ADAMO VICE-PRESIDENTE

D'ORAZIO INES SEGRETARIO;

LIPARI TIZIANA CONSIGLIERE;

La rappresentanza legale è devoluta al presidente del Consiglio Direttivo il quale provvederà all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione.

Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'Associazione medesima.

MARCA DA BOLLO

Letto confermato e sottoscritto.

MARCA DA BOLLO

FIRME

Jehrens Lepelys




AGENZIA ENTRATE

UFFICIO DI MARSALA

679

Serie III

Registrato il 18 MAG. 2018



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "38° Parallelo"

---00000---

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "Associazione 38º Parallelo", con sede in Marsala Corso Amendola n. 62, la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'associazione, che non ha scopo di lucro, in relazione alla natura e alle finalità per le quali è stata istituita, perseguirà gli scopi statutari attraverso le attività di seguito elencate da svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

1) Organizzare e/o promuovere manifestazioni culturali, artistiche, letterarie di qualsiasi genere e tipo nonché provvedere alla raccolta dei fondi necessari alla

realizzazione delle stesse;

- 2) organizzare attività di sviluppo e promozione sostenibile del territorio, volte anche alla valorizzazione degli insediamenti produttivi esistenti ed alla fruizione ed al recupero di beni ambientali, naturali, archeologici, storici, artistici, antropologici nonché provvedere alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione delle stesse;
- 3) favorire l'interscambio culturale e professionale tra operatori sia italiani che esteri;
- 4) promuovere la conoscenza del territorio e delle produzioni agroalimentari in genere, contribuendo allo sviluppo di interazioni con il mondo economico, artistico e culturale, anche ai fini turistici;
- 5) favorire processi di crescita economica nel territorio di riferimento, anche attraverso la collaborazione/associazione con altri enti purché il fine sia quello del raggiungimento dello scopo che l'associazione di prefigge

L'associazione, per raggiungere i propri scopi, potrà:

• organizzare corsi, stage, meeting, raduni e quant'altro inerenti attività connesse all'oggetto sociale;

• realizzare studi di fattibilità, progettare e realizzare programmi inerenti lo sviluppo economico del territorio in genere;

Art.3 - Affiliazione

L'Associazione potrà procedere alla propria affiliazione e partecipazione ad Enti Pubblici e Privati aventi scopi uguali e/o affini.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di prestazione di servizi di terzi.

Art.5 - Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo. Per l'ammissione all'associazione deve presentarsi apposita domanda scritta, contenente espressa accettazione dello Statuto ed accompagnata dal versamento della quota associativa annua stabilita per la categoria di appartenenza, al Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla domanda ed ha effetto immediato.

L'associazione si compone di associati suddivisi nelle seguenti categorie:

· Soci fondatori

we fin

uoli moli man

- · Soci onorari
- Soci sostenitori
- · Soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche, ditte individuali, enti e gli istituti, intervenuti all'atto costitutivo o ammessi a far parte dell'associazione con tale qualifica entro novanta giorni dalla costituzione della stessa. Partecipano alla vita dell'associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell'elettorato attivo e passivo nonché di particolari diritti.

Sono soci onorari le persone fisiche che, nei diversi campi dell'attività umana, hanno raggiunto traguardi importanti ed ai quali, nel mondo, viene riconosciuto un ruolo di testimonial dell'Italia. Tali soci sono componenti del comitato d'onore dell'associazione, possono partecipare alla vita dell'associazione, ma non godono dell'elettorato attivo e

Sono soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le associazioni, gli istituti che, interessati alla promozione sul territorio, in Italia e all'estero che intendono contribuire alla vita ed all'ampliamento dell'associazione.

Tali soci possono partecipare alla vita dell'associazione, ma non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, ditte individuali . Essi aderiscono all'associazione e partecipano alla vita dell'associazione dando alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art.6 - Durata L'associazione ha una durata di dieci anni, La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 - Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale.

Art.8 - Quota associativa Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.9 - Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.10 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

Art.11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

Approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo:

Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

Nomina per elezione, con tre distinte votazioni,

il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

Per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;

quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.13 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.



della stessa,

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute niù idone del Comini dello di la constanti dello di disposizione di fini dello di disposizione di fini dello di disposizione di fini dello di disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute niù idone dello di contra di fini dello di disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute niù idone dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute niù idone dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità di contra ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica Tre anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica Tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; e da uno o più Consiglieri, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea, e dal Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati, ed almeno i 3/4 di tutti i

componenti dovranno essere scelti tra i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per

delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti

in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.17 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo è può far parte del consiglio stesso. Dura in carica tre anni o finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art.18 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

Per dimissioni;

Per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate unitamente a copia del verbale.

Art.20 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre

di ciascun anno.

Art.21 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità;

Art.22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale.

questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio

L'arbitrato avrà sede in Corso Amendola, 62 Marsala (Tp) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, e norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione dell' 0\$/05/2018.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

